

CENTENARIO FIFA 1904-2004

FIFA
Per il gioco, per il mondo.

Ai membri della FIFA

Circolare nr. 1160

Zurigo, 27 agosto 2008

SG/pbr

Oggetto: Versione rivista del Regolamento degli agenti dei calciatori Fifa

Gentile Membro,

in occasione della riunione svoltasi a Zurigo, Svizzera il 29 ottobre 2007, il Comitato esecutivo della Fifa ha adottato la versione rivista del Regolamento degli agenti dei calciatori, entrato in vigore il 1 gennaio 2008.

Come certamente saprà, il Regolamento in oggetto (nel prosieguo per brevità “il Regolamento”) ha introdotto l’applicazione di un limite sulla validità delle licenze emesse agli agenti dei calciatori ed è stata istituita una procedura di riesame.

Nel frattempo, sono emersi alcuni dubbi in merito all’interpretazione dell’Articolo 17 (“Riesame”) del Regolamento e in particolare in merito all’obbligo di sostenere nuovamente un esame ogni cinque anni avrà sugli agenti che già possedevano una licenza prima dell’entrata in vigore del Regolamento.

A tale riguardo, vorremmo chiarire che, come previsto dall’Articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento, da ora in poi la licenza scadrà ogni cinque anni dalla data di emissione.

Inoltre, l’Articolo 39, paragrafo 2, del Regolamento sancisce che tutte le richieste per il rilascio della licenza di agente di calciatore saranno trattate in conformità al nuovo Regolamento. Infine, il paragrafo 3 del medesimo disposto prevede che gli agenti in possesso di licenza alla data di entrata in vigore del Regolamento rivisto sono altresì assoggettati al Regolamento medesimo.

Alla luce di quanto suesposto, vi comunichiamo che un’interpretazione che si ispiri alla finalità e allo spirito dei succitati disposti porta alla conclusione che tutte le licenze esistenti, ossia quelle emesse prima del 1 gennaio 2008, sono da ritenersi valide per cinque anni a far data dall’entrata in vigore del Regolamento rivisto, ossia a partire dal 1 gennaio 2008.

In realtà, le misure transitorie sono destinate in primo luogo alle richieste di nuove licenze di agenti di calciatori (cfr. Articolo 39, paragrafo 2, del Regolamento). Inoltre, tutte le licenze preesistenti saranno altresì valide per un periodo di tempo predeterminato, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione. Ciononostante, il Regolamento rivisto non lascia spazio ad alcuna retroattività.

Le federazioni affiliate alla Fifa sono gentilmente pregate di fornire una copia della presente circolare a tutti gli agenti di calciatori autorizzati dalle rispettive federazioni, affinché essi ne possano prendere visione.

Nel ringraziarvi dell’attenzione che vorrete dedicare a quanto sopra, rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori quesiti che vorrete sottoporci..

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Markus Kattner

Vice Segretario Generale

cc.: Comitato esecutivo Fifa
Commissione per lo status dei calciatori
Confederazioni